

# Daily alert Coronavirus: updates on management of the employment contracts (in Italian)

March 23, 2020

## Daily alert Coronavirus: aggiornamenti sulla gestione dei rapporti di lavoro

È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Marzo 2020 (disponibile qui) recante «ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale».

Il nuovo Decreto -entrato in vigore oggi- prevede un'ulteriore limitazione della libera circolazione delle persone e dei lavoratori nonché delle libertà economica ed organizzativa delle imprese. Infatti, a seguito della sospensione di diverse attività commerciali già disposta dal precedente DPCM dell'11 Marzo 2020, il Decreto odierno prevede la **chiusura di tutte le attività produttive e di servizi non essenziali** sull'intero territorio nazionale fino al 3 Aprile 2020.

### Limiti alla circolazione dei lavoratori

Al fine di contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, **il nuovo Decreto vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, **in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano**, salvo che per (i) comprovate esigenze lavorative, (ii) di assoluta urgenza ovvero per (iii) motivi di salute.

Le nuove disposizioni risultano molto più stringenti rispetto a quelle precedenti. Infatti, sull'intero territorio nazionale **non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, la propria abitazione o residenza**. Inoltre, le «situazioni di necessità» che fino ad oggi consentivano lo spostamento all'interno del territorio, adesso devono avere il carattere di «assoluta urgenza», motivo che dovrà essere comprovato al fine di verificare la veridicità dell'autodichiarazione.

### Attività sospese

Il Decreto del 22 Marzo 2020, allo scopo di gestire l'emergenza sanitaria, ha disposto altresì per l'intero territorio nazionale **la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatta eccezione** per le attività essenziali individuate dallo stesso Decreto.

È importante premettere che, sebbene le nuove disposizioni producano effetto dalla data odierna, le imprese le cui attività sono sospese dal presente Decreto **possono completare le attività necessarie alla sospensione entro mercoledì 25 Marzo 2020**, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Inoltre, si sottolinea che tutte le attività non essenziali che sarebbero sospese dal nuovo Decreto, potranno comunque essere svolte in modalità di lavoro agile (c.d. smart-working) disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 Maggio 2017, n. 81, sempre nel rispetto delle mansioni assegnate al dipendente. Come previsto dai precedenti provvedimenti di emergenza, lo smart-working potrà essere attivato dal datore di lavoro in maniera semplificata e con semplice comunicazione scritta al dipendente, non essendo necessario l'accordo con il dipendente.

## Attività non sospese

Come indicato, il nuovo provvedimento dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, **ad eccezione di attività essenziali individuate espressamente dal Decreto.**

Per le **attività commerciali al dettaglio**, resta fermo quanto previsto dal precedente DPCM dell'11 Marzo 2020 -che ha disposto la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, sia nella media e grande distribuzione e nei centri commerciali sia negli esercizi commerciali di vicinato, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di «prima necessità»- nonché dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 Marzo 2020, con l'unica differenza che la sospensione di tali attività è stata **prorogata dal 25 Marzo al 3 Aprile 2020.**

Per quanto riguarda le **attività produttive**, il provvedimento ha delegato ad un Allegato 1 l'indicazione delle attività da considerarsi «essenziali», e quindi da escludere dalla sospensione, ed ha individuato ulteriori attività che restano sempre consentite.

### 1. Elenco di attività «essenziali»

Il Decreto contiene un elenco dettagliato di attività considerate essenziali (disponibile qui) stilato dal Governo con la collaborazione di sindacati e associazioni di categoria.

Tali attività essenziali -e quindi non sospese- riguardano sia attività strettamente produttive (nel settore alimentare, tessile, farmaceutico ecc.) sia attività di trasporto e commercio e **sono individuate mediante il loro «codice Ateco».**

Ciò permette alle aziende interessate di verificare con precisione se rientrano o meno tra le attività sospese dal Decreto.

Si precisa che **l'elenco dell'Allegato 1 potrà subire successive modifiche con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze.**

### 2. Attività che restano sempre consentite

Oltre alle attività individuate nel predetto elenco, il Decreto di emergenza consente espressamente lo svolgimento di ulteriori attività. Infatti, **restano sempre consentite:**

- **le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;**
- **le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi pubblici essenziali** (di cui alla Legge n. 146/1990), ad eccezione dell'apertura al pubblico di musei o dei servizi di istruzione ove non svolte in modalità da remoto;
- **ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.**

Altre attività, invece, possono essere proseguite soltanto **previa comunicazione/ autorizzazione al/del Prefetto.** In particolare, restano consentite:

- **le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa** , nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive;
- **le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività essenziali di cui all'Allegato 1** , nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali, «previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, **nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite**»;
- **le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo**, «previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, **dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti**».

In questi ultimi due casi, il Prefetto potrà sospendere le attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni richieste dalla norma. Tuttavia, si sottolinea che **fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, le aziende interessate possono legittimamente esercitare le loro attività sulla base della comunicazione resa.**

In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, **finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.**

Inoltre, **non sono sospese le attività professionali** che tuttavia devono continuare a rispettare le raccomandazioni igienico-sanitarie individuate nel DPCM dell'11 Marzo 2020 e quindi:

1. attuare il **massimo utilizzo di modalità di lavoro agile** (c.d. smart-working) per le attività che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
2. **incentivare le ferie e i congedi retribuiti** nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3. sospendere le attività dei reparti aziendali **non indispensabili alla produzione**;
4. **assumere protocolli di sicurezza anti-contagio**, eventualmente con adozione di strumenti di protezione individuale;
5. **incentivare le operazioni di sanificazione** dei luoghi di lavoro.

Infine, le imprese le cui attività non sono sospese sono tenute a rispettare i contenuti del «**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro**» sottoscritto il 14 Marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali (disponibile qui).

## Your Key Contacts



**Davide Boffi**

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

M +39 348 23 78 195

[davide.boffi@dentons.com](mailto:davide.boffi@dentons.com)